



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=1

e-mail: cplnd.catanzaro@figc.it

posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/Indcatanzaro

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°28 CZ del 13 Gennaio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 2- 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Legge di Bilancio 2022 - sospensione dei versamenti ex art.1, comma 923 - ulteriori disposizioni

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gare rinviate

Gara: MAC 3 – FC SAN MANGO del 5/01/2021 – Gir. C 7/A

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società MAC 3 ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), viene rinviata, tenuto anche conto degli accordi intercorsi tra le società interessate, a Martedì 18 gennaio 2022, ore 18.30.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 7 Giornata - A		
CLETO	- EXCALIBUR COMPR FRONTI	3 - 0
COMPRESORIO CORACE	- LIFE SIMERI CRICHI 2017	3 - 0
CROPANI 2019	- SERRASTRETTA	0 - 1
CURINGA	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 12.01.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 5/ 1/2022 CLETO - EXCALIBUR COMPR FRONTI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione, nei termini regolamentari, della società Excalibur Compr. Fronti a causa della comunicata positività al Covid-19 di alcuni tesserati del gruppo squadra e di altri componenti venuti a contatto con gli stessi.

Tenuto conto, comunque, che dall'esame degli atti risulta che la medesima società non ha osservato e/o attivato tempestivamente le disposizioni del Protocollo sanitario FIGC vigente, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che, pertanto, non è stato possibile rinviare la gara ad altra e successiva data, determinando così, con la mancata presentazione all'incontro, la violazione degli artt. 10 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. e l'applicazione delle relative sanzioni.

Ritenuto che, ad ogni modo, l'anomala condotta della società è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria "rinuncia", attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare.

A fronte di quanto sopra, visti gli artt. 10 e 13 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F., il G.S.T.

DELIBERA

1. di infliggere alla società Excalibur Compr. Fronti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2. di penalizzare la Società Excalibur Compr. Fronti di UN punto in classifica.

Gara del 5/ 1/2022 COMPENSORIO CORACE - LIFE SIMERI CRICHI 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione, nei termini regolamentari, della società Life Simeri Cricchi a causa della comunicata positività al Covid-19 di alcuni tesserati del gruppo squadra e di altri componenti venuti a contatto con gli stessi.

Tenuto conto, comunque, che dall'esame degli atti risulta che la medesima società non ha osservato e/o attivato tempestivamente le disposizioni del Protocollo sanitario FIGC vigente, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che, pertanto, non è stato possibile rinviare la gara ad altra e successiva data, determinando così, con la mancata presentazione all'incontro, la violazione degli artt. 10 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. e l'applicazione delle relative sanzioni.

Ritenuto che, ad ogni modo, l'anomala condotta della società è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria "rinuncia", attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare.

A fronte di quanto sopra, visti gli artt. 10 e 13 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F., il G.S.T.

DELIBERA

di infliggere alla società Life Simeri Cricchi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
di penalizzare la Società Life Simeri Cricchi di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COLOSIMO DAVIDE

(SERRASTRETTA)

GALLO PIER PAOLO

(SERRASTRETTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GARIANO GIANLUCA

(KENNEDY J.F. AQUILE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GAGLIARDI SALVATORE

(KENNEDY J.F. AQUILE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANO MICHELE

(CROPANI 2019)

BURAGINA DOMENICO

(CURINGA)

IL SEGRETARIO

Alberto Scarpino

IL DELEGATO PROVINCIALE

Dante Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2022

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 - Ulteriori disposizioni –

Con la precedente Circolare della Lega Nazionale Dilettanti, n. 25/CS del 3 gennaio 2022, sono state fornite informazioni in ordine alle disposizioni inerenti lo sport e ad alcune di quelle più importanti che interessano la generalità dei contribuenti.

Con la presente Circolare viene data notizia di alcune ulteriori disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti.

Preliminarmente, però, si rende opportuno, *sperando di peccare per un eccesso di zelo*, un approfondimento in merito alla portata del comma 923 dell'art. 1 della Legge di Bilancio in argomento, che ha introdotto una sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali da parte dei sostituti d'imposta, dei versamenti dell'IVA e delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile dovuti, tra l'altro, dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che "operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020".

Il citato DPCM prevedeva, tra l'altro, all'art. 1, comma 9, lett. e), la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Con la successiva lett. g) del comma 9 venne stabilita la sospensione dello svolgimento "degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport", unitamente all'attività "sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale".

Il richiamo fatto dal Legislatore nel comma 923 della Legge di Bilancio non appare facilmente interpretabile dal momento che una interpretazione fortemente restrittiva potrebbe indurre all'esclusione dal beneficio della sospensione dei versamenti in argomento delle Società e Associazioni Dilettantistiche la cui attività è stata sospesa nel periodo considerato dal DPCM del 24 ottobre 2020 o, al contrario, all'esclusione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno partecipato ai campionati di interesse nazionale, quale è considerato, ad esempio, il Campionato Interregionale.

Ciò ancorché una logica interpretazione della norma porta a ritenere inconfidente il richiamo al DPCM, con la conseguenza che tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dovrebbero essere destinatarie dell'agevolazione avendo come unica condizione l'operare "nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento" alla data di entrata in vigore della Legge. Infatti, il rinvio al DPCM in argomento non può che essere considerato "mobile"; al DPCM del 24 ottobre 2020 ne sono seguiti altri che hanno modificato le predette disposizioni (vedi DPCM 14 gennaio 2021, DPCM 2 marzo 2021). Ciò porta a ritenere che il requisito delle competizioni sportive in corso di svolgimento debba individuarsi in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 1, comma 923, della Legge n. 234 del 2021 (1° gennaio 2022).

E', comunque, auspicabile un tempestivo chiarimento, in proposito, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Riportiamo, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2022.

Comma 28 – Superbonus per condomini e per unità immobiliari

E' prorogato fino al 2025 il *superbonus* per condomini, persone fisiche ed enti del terzo settore ma con un calo della percentuale della detrazione nel tempo: 110% per le spese sostenute entro il 2023, il 70% per le spese sostenute entro il 2024 ed il 65% per quelle sostenute nel 2025. Per quanto riguarda le unità immobiliari (villette) è confermato anche per il 2022 il *superbonus* per gli interventi eseguiti da persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma alla condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Comma 37 – Proroga del bonus per acquisto mobili

Proroga per tre anni, fino al 2024, della detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con limiti diversi di spesa nel tempo: dai 16 mila euro nel 2021, ai 10 mila euro nel 2022 e a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024.

Comma 38 – Proroga fino al 2024 del bonus per giardini e terrazzi

Fino al 2024 è confermata la detrazione del 36% sulle spese fino a 5 mila euro per la sistemazione del verde nei giardini e nei giardini pensili.

Comma 39 – Bonus facciate

Dal 1° gennaio, e per tutto il 2022, la detrazione per gli interventi di recupero delle facciate esterne è ridotta dal 90% al 60%.

Commi 119-120 – Esonero contributivo per assunzione di dipendenti da imprese in crisi

E' previsto l'esonero contributivo totale, per 36 mesi e per un limite annuo di 6.000,00 euro, per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese in crisi.

Comma 137 – Lavoratrici madri – Esonero contributivo

E' riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per il 2022, un esonero contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico.

Comma 155 – Detrazione per locazione giovani

La detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani per la loro residenza, tra i 20 e 31 anni non compiuti, è pari, per i primi 4 anni di contratto, al 20% del canone se questo è superiore a 991,60 euro e non superiore a 2.000,00 euro.

Commi 357 – 358 – Bonus ai diciottenni per la cultura

Anche per il 2022 è previsto il bonus di 500,00 euro che i diciottenni, con reddito ISEE fino a 25 mila euro, potranno spendere per acquistare libri, quotidiani, musica, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, musei e cinema, corsi di lingua straniera e di danza.

Comma 509 – Rateizzazione delle bollette di luce e gas

E' possibile rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas emesse fino ad aprile 2022 con rate di 10 mesi; saranno definiti termini e modalità applicative.